

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 220

Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
concernente regolamento
recante disposizioni per la
razionalizzazione ed
accorpamento delle classi
di concorso a cattedre e a
posti di insegnamento

novembre 2015
n. 244



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.G. n. 220**

Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
concernente regolamento
recante disposizioni per la
razionalizzazione ed
accorpamento delle classi
di concorso a cattedre e a
posti di insegnamento

novembre 2015
n. 244

a cura di: A. Minichiello

INDICE

LA BASE NORMATIVA DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE	7
L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO	9
I CRITERI PER L'ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO E I SUOI EFFETTI.....	10
IL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO	15
LE TABELLE ALLEGATE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO	19

Atto del Governo n. 220 - *Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*

La base normativa dell'intervento regolamentare

Lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il potere di incidere, con **regolamento di delegificazione**, sull'attuale **assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico**, anche seguendo, tra i vari criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della **razionalizzazione** e dell'**accorpamento delle classi di concorso**, per una **maggiore flessibilità** nell'impiego dei docenti.

L'articolo 64 individua una serie di misure volte alla **riorganizzazione del servizio scolastico**, con riguardo all'**organico** dei docenti e del personale ATA nonché all'**assetto ordinamentale, organizzativo e didattico**.

In particolare, ai **commi 3 e 4** si prevede l'adozione di:

un **piano programmatico**¹ - **da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge** - derivante dal concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario (**comma 3**);

uno o più **regolamenti di delegificazione**, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Questi ultimi, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, procederanno ad una revisione dell'**assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico con riguardo, per quanto qui interessa, alle classi di concorso del personale docente (comma 4, lett. a)**.

Riguardo alle modalità di adozione dei predetti atti, si ricorda che il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, reca (all'**articolo 17, comma 25**) un'interpretazione autentica dell'articolo 64, commi 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il **primo periodo** del comma 25 **interpreta** l'articolo 64, comma 3, del D.L. 112/2008, chiarendo che il **piano programmatico** di interventi per la scuola, ivi previsto, si intende **perfezionato con l'acquisizione dei pareri** prescritti; il medesimo periodo **specifica** inoltre che all'eventuale **recepimento** di questi ultimi si dà seguito nell'ambito dei **regolamenti di delegificazione attuativi** del piano. Il **secondo periodo** del comma dispone poi che il **termine per l'adozione dei regolamenti** citati, fissato dall'articolo 64, comma 4, del D.L. 112/2008 entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.L. (pertanto scaduto il 25 giugno 2009), si intende **rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento** da parte del Consiglio dei Ministri.

¹ [Atto del Governo n. 36](#).

Il **piano programmatico** dovrebbe definire interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di conferire al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza. Il piano costituisce, ai sensi dell'articolo 64 citato, il presupposto per l'emanazione dei **regolamenti di delegificazione**², su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. I regolamenti possono modificare anche le disposizioni legislative vigenti e i criteri ai quali ci si deve attenere nella loro emanazione sono stati così individuati:

- a) **razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso**;
- b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari;
- c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria;
- e) revisione dei criteri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA;
- f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti;
- f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità il dimensionamento della rete scolastica;
- f-ter) possibilità di prevedere misure finalizzate a ridurre il disagio degli utenti nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici localizzati nei piccoli comuni.

Il piano programmatico è stato trasmesso alle Camere nel settembre 2008. Le Commissioni Bilancio e Cultura della Camera hanno espresso parere, rispettivamente, il 26 e 27 novembre 2008; le Commissioni Bilancio e Istruzione del Senato si sono espresse, rispettivamente, il 10 e il 3 dicembre 2008³.

La Conferenza unificata si è, infine, espressa il 13 novembre 2008.

Sono stati adottati i regolamenti sull'organizzazione della **rete scolastica e delle risorse umane** (DPR 81/2009, pubblicato nella GU n. 151 del 2 luglio 2009), sull'assetto della **scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione** (DPR 89/2009, pubblicato nella GU n. 162 del 15 luglio 2009), sugli **organici del personale ATA** (DPR 119/2009, pubblicato nella GU n. 189 del 17 agosto 2009), sul **riordino degli istituti professionali** (DPR 87/2010), degli **istituti tecnici** (DPR 88/2010) e dei **licei** (DPR 89/2010⁴) e sulla riorganizzazione **dei centri d'istruzione per gli adulti e dei corsi serali** (DPR 263/2012, pubblicato nella GU n. 47 del 25 febbraio 2013).

In merito alle classi di concorso si veda più specificamente *infra*.

² Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti di delegificazione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Si ricorda che l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto che per tutti gli schemi dei regolamenti di delegificazione sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

³ La Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole (26 novembre 2008); la Commissione Cultura parere favorevole con condizioni e osservazioni (27 novembre 2008); la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni (10 dicembre 2008); la Commissione Istruzione parere favorevole condizionato (3 dicembre 2008).

⁴ Tutti pubblicati nella GU n. 137 del 15 giugno 2010, S.O.

L'attuale quadro normativo

In base all'articolo 270 del d.lgs. 297/1994, le tipologie delle **classi di concorso** per l'**accesso ai ruoli** del personale docente sono stabilite con decreto ministeriale. Da ultimo, si fa riferimento **alle classi di concorso** determinate con [DM 39/1998](#) e [DM 22/2005](#) e alle **classi di abilitazione** di cui al [DM n. 37/2009](#).

Più nel dettaglio, il [DM 30 gennaio 1998, n. 39](#) ha individuato le **classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria** fissando in numero di 94 le classi di concorso a cattedre (annessa Tabella A), in numero di 52 le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico (annessa Tabella C) e in numero di 22 le classi di concorso a posti di insegnamento d'arte applicata (annessa Tabella D). Il decreto ha, altresì, fissato per ciascuna classe di concorso i **titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi e gli insegnamenti compresi nelle medesime classi di concorso, specificando**, peraltro, **se si tratta di insegnamenti impartiti in istituti di istruzione secondaria di primo o di secondo grado**.

Con il [DM 9 febbraio 2005, n. 22](#), e relativo Allegato A, ad integrazione del DM 39/1998, sono state definite le **classi di lauree specialistiche (LS) che danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria** e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento, non previsti in precedenza.

Con [DM 26 marzo 2009, n. 37](#), le **classi di concorso a cattedre** di cui alla tabella A del DM 39/1998, relativamente alla **scuola secondaria di I grado**, sono state **ridefinite in classi di abilitazione**.

In applicazione dell'articolo 64 del D.L. 112/2008, il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura il [12 giugno 2009](#) uno schema di regolamento di revisione delle classi di concorso, non pervenuto alle Camere.

Si segnala che la [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) prevede (all'articolo 1, comma 193) che il **regolamento** di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera *a*), D.L. 112/2008, **non si applica** alle procedure del **piano straordinario di assunzioni** oggetto dei commi da 95 a 104 dell'articolo 1 della stessa legge⁵.

Secondo la relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame, "tale deroga si giustifica alla luce dei tempi necessari per l'attuazione del piano, che prevede l'assunzione di un contingente di circa 100.000 docenti per l'anno scolastico 2015/2016, assunzione che non si sarebbe potuta realizzare se non con le classi di concorso attualmente vigenti. Ed infatti, l'applicazione di nuove classi di concorso avrebbe comportato un eccessivo allungamento dei tempi in considerazione del fatto che le attuali graduatorie ad esaurimento sono determinate sulla base delle vigenti ("vecchie") classi di concorso. L'espressa previsione della deroga fa, implicitamente, salva l'**applicazione** della norma di portata generale - che prevede l'emanazione di un regolamento per l'**accorpamento** e la razionalizzazione delle **classi di concorso** - per le **ordinarie**

⁵ Sul piano straordinario di assunzioni si rinvia al [Dossier n. 286/3 del Servizio Studi della Camera del 29 giugno 2015](#).

procedure di **assunzione** del personale docente e, quindi, per le assunzioni del **prossimo concorso** che sarà bandito dal MIUR **entro l'anno 2015**".

Si ricorda inoltre che l'**articolo 1, comma 180**, della legge n. 107 del 2015, ha delegato il Governo ad adottare, **entro 18 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico.

In particolare, per quanto qui rileva, il successivo **comma 181** prevede alla lett. b), tra i vari principi e criteri direttivi, il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del **sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria**, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante (come dispone segnatamente il n. 6) il **riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti** e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la **coerenza** ai fini dei **concorsi nazionali per l'assunzione di docenti nella scuola secondaria statale**, nonché delle norme di **attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza** secondo principi di **semplificazione** e di **flessibilità**, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate.

Sul punto specifico, la **relazione illustrativa** osserva che la finalità dell'articolo 64 del D.L. 112/2008 "non appare superata dagli interventi" previsti dalla legge 107/2015 sia in materia di titoli di accesso per il concorso sia in materia di ordinamenti didattici. La citata legge, infatti, "attua l'obiettivo già proprio dell'articolo 64 del DL n. 112 del 2008 di dare maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, anche in attuazione del piano programmatico ivi previsto". Anche lo schema di regolamento in esame contribuisce a realizzare, quindi, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali "ponendosi in collegamento funzionale all'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla Legge n. 107 del 2015".

I criteri per l'accorpamento delle classi di concorso e i suoi effetti

Il **piano programmatico** di cui all'articolo 64, comma 3, D.L. 112/2008 (su cui vedi *supra*) ha previsto che si "provvederà ad **accorpare le classi di concorso** con una **comune matrice culturale e professionale**, ai fini di una **maggiore flessibilità** nell'impiego dei docenti. Tale misura risulta funzionale al processo di **essenzializzazione dei curricoli** previsti dal piano, nonché alla **revisione dei quadri orario** delle discipline d'insegnamento⁶".

Il **Consiglio di Stato** (nel parere interlocutorio⁷ sullo schema di regolamento) aveva evidenziato, per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni del piano programmatico, i seguenti profili di criticità:

⁶ Su tali profili vedi il *box* sotto.

⁷ N. 2679, reso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015.

- dallo schema di regolamento non si evincevano, relativamente ad ogni classe di concorso, quali criteri fossero stati tenuti in considerazione ai fini della identificazione di tale comune matrice, a garanzia del corretto uso del potere discrezionale del MIUR nell'adozione delle proprie determinazioni, ma si rinviava alle tabelle allegate che si limitavano ad elencare, per ogni nuova classe di concorso e di abilitazione, i titoli di accesso secondo il vecchio ordinamento;

- gli accorpamenti effettuati destavano, in taluni casi, perplessità in ordine alla loro effettiva corrispondenza all'unico indirizzo indicato dal piano programmatico, quello dell'accorpamento delle classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

Inoltre, lo schema di regolamento, nel prevedere nelle tabelle allegate che talune lauree costituissero titolo purché accompagnate da crediti conseguiti riportati in specifici settori scientifico-disciplinari, non indicava quali fossero stati i criteri alla base di tale scelta, né consentiva l'immediato riconoscimento di tali settori, identificati prevalentemente con acronimi. Da qui derivava la necessità che il MIUR chiarisse l'*iter* logico seguito nella elaborazione delle proprie scelte ai fini della definizione delle tabelle allegate al provvedimento. Infine, secondo il Consiglio di Stato, lo schema di regolamento, stante la sua immediata applicabilità ai nuovi concorsi, avrebbe potuto, attraverso il previsto accorpamento delle classi, avere impatto su posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie e già aventi titolo alla partecipazione, sussistendo, pertanto, la necessità che il MIUR fornisse assicurazioni in merito.

Nel **parere definitivo**⁸, il Consiglio di Stato ha preso atto che il MIUR, in coerenza con le richieste formulate nel parere interlocutorio, ha illustrato con ampiezza la filosofia del provvedimento, indicando, anzitutto, le logiche seguite nell'accorpamento delle classi di concorso secondo una comune matrice culturale e professionale, premettendone la definizione, intesa nel duplice significato di caratterizzazione dei percorsi formativi seguiti dai futuri docenti nell'arco della loro carriera universitaria, nonché nel senso della caratterizzazione scientifica delle discipline afferenti alla classe di concorso nella quale sono state accorpate. E' stato verificato, da un lato, che i percorsi di laurea ritenuti idonei, con l'aggiunta o meno di crediti formativi, fossero tutti caratterizzati dalla medesima matrice culturale, cioè dalla preponderanza nei suddetti percorsi dei cardini disciplinari propri; dall'altro si è tenuto conto della matrice culturale e professionale delle discipline impartite, valorizzando l'elemento comune di discipline che, se pur diverse, si riferiscono agli stessi principi generali e che presentano delle caratteristiche professionalizzanti molto simili e, soprattutto, fungibili o intercambiabili nel moderno sistema di formazione superiore o nel mondo del lavoro.⁹

Circa, poi, l'impatto del provvedimento sulle diverse posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie, secondo il Consiglio di Stato la formulazione dello schema di regolamento sottoposto al suo esame, al di là delle argomentazioni svolte dal MIUR, non sembra adeguatamente garantire la salvaguardia delle posizioni e dei titoli acquisiti

⁸ N. 2930, reso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2015.

⁹ Lo stesso Consiglio di Stato, peraltro, ha ritenuto di dover segnalare che "le modifiche introdotte al sistema scolastico, attraverso il processo di progressiva assimilazione dei *curricula* dei docenti, lasciano intravedere, in una visione prospettica, il pericolo di una dequotazione della qualità del nostro sistema di formazione superiore, non più ancorata a uniformi percorsi di apprendimento, finalizzati a garantire la competenza dei docenti nella materia oggetto di insegnamento, destinata a ripercuotersi in senso negativo sulla complessiva offerta formativa del nostro sistema, la cui strutturazione e disciplina rientrano nella responsabilità politica del Governo".

per effetto dei percorsi normativi attualmente vigenti, né di conseguenza le posizioni degli insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie. In particolare, non è stata ritenuta sufficiente ad assicurare tale salvaguardia la previsione, indicata dal MIUR, della possibilità da parte dei docenti accorpatisi di poter insegnare nella nuova classe di concorso e, di conseguenza, di poter partecipare alle prossime procedure concorsuali, non essendovi cenno nel provvedimento di quale sorte subiranno le posizioni dei docenti già inseriti in valide graduatorie al momento della entrata in vigore del regolamento stesso.

Il Consiglio di Stato ha quindi espresso **parere favorevole** all'ulteriore corso dello schema di regolamento, "con le osservazioni formulate in relazione ai profili sopra evidenziati e con onere, da parte dell'Amministrazione, di integrazione del provvedimento nei sensi sopra indicati".

L'articolo 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), nell'ambito della revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, ha previsto la ridefinizione dei **curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola** anche attraverso la razionalizzazione dei **piani di studio** e dei relativi **quadri orari**, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali.

Su questa base, sono stati adottati i regolamenti di riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore (D.P.R. 87/2010, D.P.R. 88/2010, D.P.R. 89/2010), pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2010. L'ultimo intervento ha riguardato le sezioni ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, disciplinate dal D.P.R. 52/2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2013.

Il 23 ottobre 2009 sono stati presentati alle Camere gli schemi di regolamento per il riordino di licei (Atto del Governo n. 132), istituti tecnici (Atto del Governo n. 133) e istituti professionali (Atto del Governo n. 134). Su tali testi la VII Commissione della Camera ha espresso 3 pareri favorevoli con condizioni e osservazioni il 20 gennaio 2010, mentre la 7^a Commissione del Senato ha espresso i pareri il 27 gennaio 2010.

I regolamenti sono stati adottati con **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87**, **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88** e **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89**, relativi, rispettivamente, agli istituti professionali, agli istituti tecnici ed ai licei.

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento si pone quindi in linea con la *ratio* più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una "**maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane** e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico".

A titolo di esempio, la relazione menziona il caso della classe di concorso **A-12 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado"** prevista dallo schema di regolamento, la quale riunisce **17** percorsi di laurea magistrale, dalla "LM1 Antropologia culturale ed etnologia" alla "LM89 Storia dell'arte". I laureati in ciascuna di queste 17 discipline possono quindi accedere ai percorsi di abilitazione all'insegnamento di lettere nelle scuole secondarie di II grado. Per i laureati magistrali in Antropologia, è previsto anche l'ulteriore requisito di aver conseguito almeno 80 crediti

formativi universitari nei settori letterari e storici L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT e M-STO¹⁰.

In particolare, rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, la relazione sottolinea che lo schema di regolamento prevede:

il loro **aggiornamento**, al fine di tener conto delle **modifiche ordinamentali** intervenute e relative sia agli **insegnamenti** della **scuola secondaria** sia alle **lauree** che costituiscono **titolo di accesso** ai **percorsi abilitanti** per l'insegnamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso; il loro **accorpamento**, per una **maggiore fungibilità** dei **docenti**.

Ad esempio, lo schema di regolamento accorpa le attuali classi di concorso di elettronica ed elettrotecnica; la nuova classe di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale ne accorpa ben sei di quelle attualmente in vigore (che invece sono suddivise in funzione del mezzo di riproduzione); le classi di concorso di arte sono state accorpate per settore produttivo.

L'introduzione di **11 nuove classi di concorso**.

Si tratta delle seguenti:

A-23 "Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)"; A-35 "Scienze e tecnologie della calzatura e della moda"; A-36 "Scienze e tecnologia della logistica"; A-53 "Storia della musica"; A-55 "Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado"; A-57 "Tecnica della danza classica"; A-58 "Tecnica della danza contemporanea"; A-59 "Tecniche di accompagnamento alla danza"; A-63 "Tecnologie musicali"; A-64 "Teoria, analisi e composizione"; A-65 "Teoria e tecnica della comunicazione".

Si tratta di classi di concorso necessarie vista la recente introduzione dei licei musicali e coreutici nonché degli indirizzi di Calzature e Moda e Grafica e Comunicazione. Solo nel caso della classe "A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera", l'introduzione di una nuova classe di concorso si giustifica non per l'esigenza di adeguamento ai nuovi ordinamenti, bensì alla luce di una presenza sempre più rilevante di alunni alloglotti.

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento intende anche "consentire l'avvio del prossimo concorso per l'assunzione di docenti che sarà basato su un assetto ordinamentale delle classi di concorso rivisitato e coerente con la finalità, sopra indicata, di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e, di conseguenza, una maggiore funzionalità del sistema scolastico".

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 114**, L. 107/2015 prevede l'indizione, **entro il 1° dicembre 2015**, di un **concorso** per titoli ed esami per l'**assunzione a tempo**

¹⁰ La normativa inerente ai settori scientifico-disciplinari si trova nella seguente pagina sul sito del MIUR: http://www.miur.it/0002Univer/0021Offert/0092Settor/index_cf2.htm.

indeterminato di personale docente, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. In particolare, il bando prevede l'attribuzione di un maggior punteggio:

al **titolo di abilitazione all'insegnamento** conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria);

al **servizio prestato a tempo determinato** per un periodo continuativo **non inferiore a 180 giorni**.

Infatti, secondo la relazione illustrativa, il nuovo concorso per docenti non potrebbe essere bandito in base alle attuali classi di concorso, considerato che:

- le attuali classi di concorso non sono adeguate agli ordinamenti recentemente introdotti e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89;
- le attuali classi di concorso si riferiscono agli ordinamenti universitari in essere negli anni '90 e considerano, quali requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, titoli del vecchio ordinamento superati dagli attuali ordinamenti universitari, impedendo ad alcune categorie di laureati (per esempio in scienze politiche e biotecnologie) la partecipazione al concorso;
- le attuali classi di concorso consentono una scarsissima fungibilità di docenti in ragione del numero elevato delle stesse classi. Ciò comporta un incremento e un aggravio delle procedure concorsuali, maggiori difficoltà nell'assorbimento del precariato, oltre ad un notevole incremento dei costi, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione.

In base alla **relazione tecnica**, inoltre, il raggruppamento delle classi di concorso è avvenuto in **classi di similarità** in modo tale da **umentare il tasso di sostituibilità** tra i docenti appartenenti ad una specifica classe di concorso e da **ridurre il numero di esuberanti**.

Nel dettaglio, le classi di concorso **si ridurranno da 168 a 114** (di cui 81 elencate nella Tabella A e 33 comprese nella Tabella B):

Classi di concorso	ExTabA+D	Ex Tab C
Classi di concorso attuali	116	52
Classi di concorso proposte	81	33
Riduzione	35	19

La riduzione del numero di classi di concorso determina, conseguentemente, un **aumento nel numero medio di posti** per ciascuna di esse e una **riduzione della disomogeneità nella loro dimensione**.

Per effetto di tale accorpamento, la **relazione tecnica** ipotizza poi una **riduzione** complessiva di **224** situazioni di **esubero** per l'istruzione secondaria. Infatti per l'anno scolastico 2014/2015 si è verificato un esubero per 322 unità nella scuola secondaria di primo grado e un esubero di 7.071 unità di personale, nelle varie classi di concorso.

Tale situazione è riconducibile - secondo la relazione tecnica - al fatto che la “frammentazione degli insegnamenti su molte classi di concorso nonché, soprattutto, la presenza di numerose classi di concorso che caratterizzano pochi posti d'organico, determina un ridotto tasso di sostituibilità dei docenti. Il tasso di sostituibilità è limitato anche dall'ambito unicamente provinciale per la mobilità a richiesta dell'Amministrazione. Tra le conseguenze di tale stato di cose, si ha che una diminuzione del fabbisogno di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna provincia può determinare un eccesso di disponibilità di docenti di ruolo, col conseguente esubero dei relativi docenti. Tale evenienza diviene tanto più probabile quanto più aumenta la percentuale di docenti di ruolo rispetto al totale costituito dal ruolo e dai supplenti”.

Il contenuto degli articoli dello schema di regolamento

Lo schema di regolamento si compone di 6 articoli.

L'**articolo 1** precisa che il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell'attuale assetto ordinamentale delle **classi di concorso** per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.

Con l'espressione "classe di concorso" s'intende la specificazione dei requisiti accademici utili per poter accedere all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado. Infatti, nella scuola secondaria l'abilitazione all'insegnamento si consegue attraverso un percorso abilitante successivo al conseguimento della laurea, mentre nella scuola dell'infanzia e primaria il percorso accademico (laurea in scienze della formazione primaria) è di per sé abilitante.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, rinvia alla **Tabella A** allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le **classi di concorso** per la **scuola secondaria di primo e secondo grado**, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [30 gennaio 1998, n. 39](#), [22 ottobre](#)

[2004, n. 270](#) e [9 febbraio 2005, n. 22](#) e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegata al citato DM 39/1998.

Nel **comma 2** dell'**articolo 2** si rimanda alla **Tabella B** allegata allo schema di regolamento, nella quale sono individuate le **classi di concorso** a posti di **insegnante tecnico-pratico** per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al citato DM 30 gennaio 1998, n. 39 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88 e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al medesimo DM del 30 gennaio 1998.

Il **comma 3**, attraverso il riferimento alla Tabella A/I allegata allo schema di regolamento, individua la corrispondenza tra gli esami previsti nei piani di studio dei titoli del vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dalla Tabella A.

L'**articolo 3** prevede, al **comma 1**, che i titoli di accesso ai **percorsi abilitanti** per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle **Tabelle A e B** allegata allo schema di regolamento.

Si ricorda che in base agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del regolamento emanato con [DM 249/2010](#), il percorso per insegnare nella scuola secondaria di I e II grado si articola, attualmente, in un corso di laurea magistrale (biennale) o, per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello a indirizzo didattico, e in un successivo tirocinio formativo attivo, di durata annuale. Il TFA è un corso di preparazione all'insegnamento che sostituisce il percorso effettuato, fino all'a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS). Esso comprende quattro gruppi di attività:

- a) insegnamenti di **scienze dell'educazione**;
- b) un **tirocinio** indiretto e diretto di 475 ore, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor. Il percorso di tirocinio contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo; almeno 75 ore sono dedicate alla maturazione delle competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità;
- c) insegnamenti di **didattiche disciplinari** che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
- d) **laboratori pedagogico-didattici** indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

Il TFA si conclude con la stesura di una relazione e con l'esame finale con valore abilitante. La gestione delle attività è affidata al consiglio del corso di tirocinio.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 4 del regolamento emanato con [DM 81/2013](#), modificando l'articolo 15 del DM 249/2010, ha previsto che fino all'a.a. 2014-2015 sono istituiti percorsi formativi abilitanti speciali (PAS) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai quali si partecipa senza prova di accesso. Tali percorsi sono destinati agli insegnanti che, in possesso di determinati requisiti, ma sprovvisti di qualsiasi abilitazione o di idoneità alla classe di concorso per la quale

chiedono di partecipare, abbiano maturato, dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno 3 anni di servizio.

I titoli di abilitazione conseguiti al termine di tali percorsi non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ma danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Ulteriori informazioni si possono rinvenire nella [pagina dedicata sul sito del MIUR](#).

Il **comma 2** qualifica il possesso dell'**abilitazione** o dell'**idoneità all'insegnamento** in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D allegate al DM 30 gennaio 1998, n. 39 come **titolo** per la **partecipazione ai concorsi** per titoli ed esami relativi alle **classi di concorso** di cui alla **Tabella A**, allegata allo schema di regolamento in esame. Allo stesso modo, il possesso dell'**idoneità all'insegnamento** in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al DM 30 gennaio 1998, n. 39 costituisce **titolo** per la **partecipazione ai concorsi** per titoli ed esami relativi alle **classi di concorso** di cui alla **Tabella B**, allegata allo schema di regolamento.

Il **comma 3** prevede che sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 17 e seguenti, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di garantire - secondo la relazione illustrativa - "le economie recate dalle richiamate disposizioni".

Più precisamente, i **commi da 17 a 20 nonché 21** (eccettuato, quindi, il comma 20-bis) dell'articolo 14 indicano le modalità di utilizzo del personale docente a tempo indeterminato che, al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulta in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio. Tali docenti sono utilizzati nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato:

- su posti rimasti disponibili in altri gradi di istruzione o altre classi di concorso;
- su posti di sostegno;
- su frazioni di posto;
- su posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico;
- per la copertura di supplenze brevi e saltuarie.

Nello specifico, il **comma 17** dispone che al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulta in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato "per la durata dell'anno scolastico" un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) **posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche in assenza** della relativa **abilitazione** o idoneità all'insegnamento, **purché** in possesso di **titolo di studio valido** per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o nella specifica classe di concorso.

b) **posti di sostegno** disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il docente **possiede** il previsto titolo di specializzazione o ha (semplicemente) frequentato un apposito corso di formazione.

c) **frazioni di posto** disponibili presso gli istituti scolastici, prioritariamente assegnate dai dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di

concorso, o che si trova “in situazioni in cui si applichino le lett. a) e b)”, purché lo stesso non sia utilizzato ai sensi delle medesime lettere.

La previsione - nel suo riferirsi alle “situazioni in cui si applichino le lett. a) e b)” - sembra potersi interpretare nel senso che le frazioni di posto possono essere conferite, oltre che al personale in esubero nella medesima classe di concorso, anche al personale che, pur non essendo in possesso dell’abilitazione necessaria, è in possesso del titolo di studio utile per l’accesso alla classe, oppure al personale che ha conseguito la specializzazione per il sostegno o ha frequentato un apposito corso.

d) **posti che si rendono disponibili durante l’anno scolastico**, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella **relativa** classe di concorso o che si trova in “situazioni in cui si applichino le lettere a) e b)”, anche nel caso in cui sia stata già deliberata la messa a disposizione¹¹ di detto personale, e purché lo stesso non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere.

e) il personale in esubero non impiegato in base alle precedenti previsioni è utilizzato per la copertura delle **supplenze brevi e saltuarie** che si rendono disponibili nella medesima provincia nella stessa classe di concorso, ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b), anche nel caso in cui ne sia stata già deliberata la messa a disposizione.

Il **comma 18** prevede che le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 17 sono effettuate dai **dirigenti scolastici**, sulla base del **piano di utilizzo** predisposto dagli uffici scolastici regionali in base al comma 20.

Il **comma 19** dispone che il dipendente assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce, per la durata dell’utilizzazione, lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nel caso di supplenze brevi e saltuarie, la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestatato il servizio, utilizzando la dotazione finanziaria a tal fine assegnata. Negli altri casi, la differenza è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Il **comma 20** dispone che gli uffici scolastici regionali predispongono e aggiornano periodicamente un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che mettono a conoscenza delle istituzioni scolastiche.

Infine, il **comma 21** dispone che i risparmi conseguenti all’applicazione dei commi 17-20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui all’articolo 64 del D.L. 112/2008, che ha previsto, al comma 9, che il 30% delle economie di spesa (come determinate al comma 6¹²), derivanti dalle misure di riorganizzazione della scuola recate dallo stesso articolo 64, è destinato, dal 2010, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico, costituendo a tal fine un apposito Fondo nello stato di previsione del MIUR¹³.

¹¹ Il provvedimento di messa a disposizione, adottato dal competente ufficio periferico del Ministero nei confronti dei docenti in esubero, ne decreta l’utilizzo nell’ambito della scuola di assegnazione. Si veda, a titolo di esempio, http://www.abruzzo.istruzione.it/allegati/2009/luglio/CCRI_Utilizzazioni.pdf.

¹² Non inferiori a 456 milioni di euro per il 2009, a 1.650 milioni di euro per il 2010, a 2.538 milioni di euro per il 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dal 2012.

¹³ Su tale fondo è, poi, intervenuto l’**articolo 8, comma 14, del D.L. 78/2010** (L. 122/2010), disponendo che le risorse di cui all’articolo 64, comma 9 del D.L. 112/2008 sono comunque destinate al settore scolastico. Al riguardo, la relazione tecnica (A.S. 2228/XVI) precisava che la disposizione discendeva dal blocco della tornata contrattuale per il triennio 2010-2012 previsto dall’articolo 9 dello stesso D.L. ed evidenziava che gli importi sarebbero stati destinati al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni

In base all'**articolo 4**, possono essere previste **prove comuni** tra diverse classi di concorso al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami e alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al DM 249/2010.

L'**articolo 5** ammette a partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al DM 249/2010 coloro i quali, all'entrata in vigore del regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B dello schema di regolamento in esame, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti (**comma 1**).

Il **comma 2 abroga** - dall'entrata in vigore del regolamento in esame - il **DM 39/1998**.

Il **comma 3** dispone che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** dispone l'**entrata in vigore** del regolamento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Le Tabelle allegate allo schema di regolamento

La **Tabella A** - richiamata dal comma 1 dell'articolo 2 - definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si articola in **7 colonne**.

In particolare:

- la **prima colonna** elenca il **codice della nuova classe di concorso**, nonché la confluenza con la o le precedenti classi di concorso, oppure la dicitura "NUOVA", se non vi è confluenza;
- la **seconda colonna** contiene la **denominazione della classe di concorso**, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso;

scolastiche o al finanziamento di spese per supplenze brevi e di funzionamento, ivi comprese quelle per le attività dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. Il medesimo articolo 8, comma 14, del D.L. 78/2010 ha, inoltre, disposto che alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Alla destinazione delle risorse in questione si provvede con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nella GU n. 66 del 22 marzo 2011 è stato, dunque, pubblicato il DM 14 gennaio 2011, che, in relazione alle risorse rese disponibili per il 2010, ha destinato 320 milioni di euro al recupero degli scatti stipendiali bloccati dal D.L. 78/2010, e 31 milioni di euro ai progetti volti a premiare scuole e docenti migliori. Lo stesso DM ha previsto che le risorse rese disponibili per gli anni successivi saranno prioritariamente destinate al recupero degli scatti stipendiali bloccati.

- la **terza colonna** elenca i **titoli di accesso di vecchio ordinamento**¹⁴;
- nella **quarta colonna** sono individuate le **lauree specialistiche**¹⁵;
- nella **quinta colonna** sono indicate le **lauree magistrali**¹⁶ nonché i **diplomi accademici di secondo livello**;
- la **sesta colonna** elenca, laddove previsti, specifici **esami per lauree di vecchio ordinamento** o specifici **crediti formativi universitari per lauree specialistiche o magistrali**, nonché, la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto;
- la **settima colonna** individua gli **indirizzi di studi** assegnati a **ciascuna classe di concorso**, nonché, ove del caso, una specifica nota che individua la nuova classe di abilitazione che appartenga al medesimo ambito disciplinare verticale, come previsto dal DM n. 354 del 1998 e, ancora, con apposito asterisco, l'insegnamento eventualmente assegnato in via transitoria ad esaurimento.

La **Tabella B** - richiamata dal comma 2 dell'articolo 2 - definisce le **classi di concorso** a posti di **insegnante tecnico-pratico** e si articola in **5 colonne**.

Più specificamente:

la **prima colonna** elenca il **codice della nuova classe di concorso**, nonché la confluenza con la o le precedenti classi concorso, oppure la dicitura "NUOVA" se non vi è confluenza;

la **seconda colonna** contiene la **denominazione della classe di concorso**, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso, nonché, eventualmente, la dizione "Classe di concorso ad esaurimento";

la **terza colonna** indica i **titoli di accesso** previsti dalla Tabella C allegata al DM del 1998 (su cui si veda *supra*) e la presenza, eventuale, di altro titolo congiunto;

la **quarta colonna** elenca i **titoli di accesso** previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 2010 (sui quali si veda *supra*);

la **quinta colonna** elenca gli **indirizzi di studio e discipline e/o laboratori** cui può accedere la classe di concorso, assegnati a ciascuna classe di concorso.

La **Tabella A/1** - richiamata dal comma 3 dell'articolo 2 - reca una tabella di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso¹⁷.

¹⁴ Di cui al DM 39/1998.

¹⁵ Di cui al DM n. 22 del 2005.

¹⁶ Di cui al DM n. 270 del 2004.

¹⁷ Di cui al DM 39/1998. Sono quelle inserite nella terza colonna della Tabella A.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>232</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-A "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" Il testo proposto dalla 8ª Commissione permanente
<u>233</u>	Dossier	Piano strategico nazionale della portualità e della logistica - Schema di D.P.C.M. n. 188 (Art. 29, co. 1, D.L. 133/2014, conv., con mod., dalla L. 164/2014)
<u>234</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione. Ed. provvisoria
<u>235</u>	Dossier	Atto del Governo n. 201 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 006/32/CE
<u>236</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
<u>237</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676-A Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
<u>238</u>	Dossier	L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe
<u>239</u>	Dossier	CITTADINANZA Note sull'A.S. n. 2092 trasmesso dalla Camera dei deputati
<u>240</u>	Dossier	Legge di stabilità 2016 - Schede di lettura - A.S. n. 2111
<u>240/1</u>	Dossier	Legge di stabilità 2016 - Quadro di sintesi degli interventi - A.S. n. 2111
<u>241</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2016 A.S. n. 2111 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" A.S. n. 2112 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018" Profili di competenza della 8ª Commissione
<u>242</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 2111 e n. 2112
<u>243</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-B "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".